

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2209 e 2060-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 12 aprile 1990

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (n. 2209)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**dal Ministro del Tesoro**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1990**

Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (n. 2060)

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1990**

ONOREVOLI SENATORI. - L'andamento dei lavori parlamentari non ha consentito un tempestivo esame del disegno di legge n. 2060, d'iniziativa governativa, recante disposizioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia.

Il 26 marzo di quest'anno il Governo ha così emanato il decreto-legge n. 65, la cui conversione è ora al nostro esame (atto Senato n. 2209), contenente analoghe disposizioni.

Sussisteva infatti la necessità e l'urgenza di aderire ad una iniziativa di carattere internazionale, da rendere operante il più presto possibile al fine di raggiungere lo scopo prefissato.

La Polonia è, fra i paesi dell'Europa centrale e orientale, quello che vive la condizione più difficile nel settore dell'economia, caratterizzata da gravi squilibri e da un'inflazione assai preoccupante.

Tutto ciò rende assai dura questa fase di passaggio, da un'economia rigidamente collettivistica e centralizzata, ad una libera economia di mercato, secondo l'indirizzo riformatore del Governo polacco.

Il fallimento della riforma economica, oltre che rendere ancor più grave l'attuale condizione di quel paese, potrebbe anche pregiudicare il processo di completa democratizzazione ed innescare pericolosi meccanismi di reazione.

In questo contesto si è inserito il processo di risanamento economico, definito e concordato con il Fondo monetario internazionale, e per il quale il nostro paese ha assunto un particolare impegno, anche in virtù della rappresentanza ad esso attribuita degli interessi polacchi nelle istituzioni di Bretton Woods. La relazione governativa al decreto-legge sottolinea la priorità, ai fini del riequilibrio economico e valutario della Polonia, della lotta all'inflazione, il cui successo dipende anche da un'adeguata politica del cambio. Da queste motivazioni ha tratto spunto la decisione di istituire un fondo di stabilizzazione, secondo le intese

del 22 dicembre 1989 del Governo polacco con il FMI, e la richiesta della Polonia ai paesi industrializzati di concorrere al fondo per un ammontare di un miliardo di dollari. Lo scopo del suddetto fondo consiste nell'integrazione delle risorse già messe a disposizione del FMI e finalizzate al sostegno della moneta polacca e delle politiche di liberalizzazione dei pagamenti nelle transazioni internazionali correnti. Il nostro paese è chiamato a concorrere al fondo con un prestito di 100 milioni di dollari USA pari, all'incirca, a 127 miliardi di lire.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 stabiliscono quindi che l'Italia conceda alla Polonia un prestito di 100 milioni di dollari USA per concorrere al processo di liberalizzazione dell'economia di quel paese.

L'operazione è effettuata dall'Ufficio italiano cambi a favore della Banca nazionale di Polonia, con destinazione al Fondo di stabilizzazione. Il Ministro del tesoro erogherà l'importo e stabilirà le modalità, le condizioni e i termini del rimborso del prestito; il rapporto tra Ministero del tesoro e Ufficio italiano dei cambi sarà regolato da apposita convenzione.

L'articolo 3, oltre la copertura finanziaria, contiene anche una norma che consente di far fronte ad eventuali maggiori oneri conseguenti a sfavorevoli oscillazioni del cambio lira-dollaro.

Il provvedimento al nostro esame non esaurisce gli impegni assunti dal nostro paese verso la Polonia, ma costituisce una valida testimonianza di solidarietà e sostegno al processo di sviluppo di quel paese.

Per le ragioni sopra indicate la Commissione, all'unanimità, raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 2209, di conversione del decreto-legge n. 65 del 1990, proponendo nel contempo l'assorbimento del disegno di legge n. 2060, esaminato congiuntamente al primo.

BEORCHIA, *relatore*

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

**sul disegno di legge n. 2209**

5 aprile 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**sul disegno di legge n. 2060**

5 aprile 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

**sui disegni di legge nn. 2209 e 2060**

3 aprile 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2209, esprime parere favorevole e condiziona il parere favorevole sul disegno di legge n. 2060 a che i relativi effetti finanziari rimangano nell'alveo del precedente.

**DISEGNO DI LEGGE n. 2209**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia.

*Decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990.*

## **Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ai conferimenti finanziari nei confronti degli organismi nazionali impegnati agli aiuti d'emergenza, per effetto degli accordi assunti in sede internazionale, in favore della Polonia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero;

**E M A N A**

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

1. Allo scopo di sostenere il processo di liberalizzazione dell'economia della Polonia e, in particolare, del sistema dei cambi di tale Paese, l'Italia concede alla Polonia un prestito di importo pari a 100 milioni di dollari USA. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad effettuare l'operazione a favore della Banca nazionale di Polonia. L'importo del prestito è destinato alla istituzione del Fondo di stabilizzazione della moneta polacca.

#### **Articolo 2.**

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a erogare all'Ufficio italiano dei cambi il corrispondente importo necessario per l'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 e a stabilire le modalità, le condizioni e i termini del rimborso del prestito stesso, il cui importo dovrà essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato, capo XII, capitolo 3540.

2. I rapporti tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi derivanti dalla gestione del prestito di cui all'articolo 1 sono regolati da apposita convenzione.

#### Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 127.050.000.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione italiana al Fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio tra lira e dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - CARLI - CIRINO POMI-  
CINO - RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

**DISEGNO DI LEGGE n. 2060**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

Allo scopo di sostenere il processo di liberalizzazione dell'economia della Polonia e, in particolare, del sistema dei cambi di tale paese, l'Italia concede alla Polonia un prestito di importo pari a 100 milioni di dollari USA. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad effettuare l'operazione a favore della Banca Nazionale di Polonia. L'importo del prestito è destinato alla istituzione del Fondo di stabilizzazione della moneta polacca.

## Art. 2.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a erogare all'Ufficio italiano dei cambi il corrispondente importo necessario per l'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 e a stabilire le modalità, le condizioni e i termini del rimborso del prestito stesso, il

cui importo dovrà essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato, Capo XII, capitolo 3540.

2. I rapporti tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi derivanti dalla gestione del prestito di cui all'articolo 1 saranno regolati da apposita convenzione.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 127.050.000.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione italiana al Fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio tra lira e dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.